



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Autotrasporto – Proroga riduzione aliquote accise carburanti – Decreto legge 30.4.2026, n.63, su G.U. n.99 del 30.4.2026.

Alla luce del protrarsi della crisi mediorientale e delle conseguenti limitazioni del traffico petrolifero nello Stretto di Hormuz, con il provvedimento indicato in oggetto è stata estesa fino al 10 maggio 2026 (in precedenza 1 maggio) la riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa attraverso la riduzione della aliquota di accisa.

Pertanto, tale riduzione non è più identica per benzina e gasolio come avvenuto finora ed è stata modificata anche per il GPL; pertanto, essa è prevista nella misura di:

- 20 centesimi al litro per il gasolio (da 672,90 euro a 472,90 euro per mille litri);
- 5 centesimi al litro per la benzina (da 672,90 euro a 622,90 euro per mille litri);
- 2,5 centesimi al chilogrammo per il GPL (da 267,77 euro a 242,77 euro per mille Kg);
- 14,45 centesimi al litro per l'HVO (da 617,40 euro a 472,90 per mille litri);
- 0,00331 euro al metro cubo (cioè l'intera aliquota di accisa) per il gas naturale.

È stato inoltre anticipato, nella relazione tecnica al decreto, che la riduzione delle accise potrà essere ulteriormente prorogata mediante successivo decreto interministeriale MEF–MASE, da adottarsi sulla base delle risorse derivanti dall'extragettito IVA sui carburanti, nell'ambito del meccanismo delle cosiddette "accise mobili" (di cui al DL n. 5/2023 come convertito dalla L. n. 23/2023), che consente di destinare il maggior gettito fiscale derivante dall'aumento dei prezzi dei carburanti alla riduzione delle aliquote di accisa.

Rif. 64 – 2026



G.U. n.99 del 30.4.2026

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2026, n. 63

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure in materia di accise e disposizioni finanziarie

1. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026, nelle seguenti misure:

- a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 29 aprile 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario e, per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 4,9 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dal comma 1.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 aprile 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Visto, il Guardasigilli: Nordio